



Istituto d'Istruzione Superiore "S. Calvino - G. B. Amico"

Istituto Tecnico e Professionale
Trapani

Regolamento d'Istituto

Anno scolastico 2018/2019

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1- Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. E', altresì, conforme a tutte le norme cui i singoli articoli fanno specifico riferimento (funzionamento Organi collegiali, divieti, assenze, ecc.).

2- Esso è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

3- Il presente documento non preclude la possibilità di elaborare ed approvare documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

ARTICOLO 3 – PATTO FORMATIVO

1- La scuola è luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

2- Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere

formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione di ognuno alla vita scolastica.

ARTICOLO 4 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1- Gli studenti hanno diritto al rispetto della persona e ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno, nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati, tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio, lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le diverse opportunità formative della scuola e del territorio.

2- Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo, i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la correttezza dell'informazione data.

3- La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico, nonché su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

ARTICOLO 6 – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI PARTECIPAZIONE

1- Tutte le componenti della comunità scolastica, nel rispetto della dignità altrui, hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di

poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le normative vigenti).

2- Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati. In particolare, le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno, infatti, diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.

ARTICOLO 7 – RISPETTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE

1- Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

2- Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

3- Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici e promuove, nell'ambito degli scambi culturali, eventuali attività finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce attenzione formativa adeguata agli studenti diversamente abili e ai protagonisti di qualsivoglia svantaggio (rilevato nel processo di insegnamento-apprendimento) momentaneo e/o permanente.

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI

1- La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste e secondo quanto stabilito dagli Organi collegiali, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

ARTICOLO 9 - DOVERI

1- I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

2- Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 10 – COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

1- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo.

2- Sono tenuti ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Sono, altresì, tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Devono, altresì, avere cura nel deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

3- Gli studenti sono tenuti ad avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico, a mantenere un linguaggio e un comportamento corretti con i compagni, il personale docente e non docente in ogni momento della attività scolastica. Hanno inoltre l'obbligo di tenere contegno corretto ovunque e sempre, specialmente davanti all'Istituto e nelle sue adiacenze.

4- Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto delle comunicazioni trasmesse per loro tramite e sono invitati a collaborare perché i contatti dell'Istituto con la famiglia siano continui e costruttivi.

5- Durante le lezioni, gli studenti dovranno restare seduti nei rispettivi posti, in modo composto ed educato; possono uscire dall'aula solo se autorizzati dal docente.

6- Eventuali spostamenti della classe dovranno essere effettuati nel modo più silenzioso possibile, per evitare di disturbare lo svolgimento delle lezioni.

7- Durante i cambi dell'ora gli studenti sono tenuti a restare nelle rispettive aule e mantenere un comportamento corretto e silenzioso.

8- E' vietato uscire dall'aula durante la prima ora di lezione e l'ora successiva all'intervallo (salvo casi di effettiva necessità). E' consentito uscire, nelle altre ore, soltanto singolarmente e solo in caso di reale necessità. Si può uscire in due solo in casi eccezionali e motivati, ma solo se autorizzati dal docente che valuterà, di volta in volta, l'opportunità di fare accompagnare un allievo da un compagno.

9- Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, tutti gli studenti sono tenuti a recarsi in classe con sollecitudine; nel caso in cui l'insegnante non trovasse la classe al completo per più di due volte (non giustificate), ha il dovere di segnalare le assenze nel registro di classe. Di tali assenze si terrà conto per la formulazione del voto di condotta. E' vietato mangiare in aula durante le lezioni.

10- Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne e ad essere provvisti del necessario materiale scolastico (libretto personale, libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, ecc.). Eventuali dimenticanze saranno tollerate solo per due volte e considerate nella formulazione del giudizio finale e del voto di condotta.

11- E' fatto assoluto divieto agli studenti di introdurre nell'Istituto qualsiasi oggetto e pubblicazione non pertinenti alla finalità educativa della scuola come, ad esempio, carte da gioco ecc. In particolare, in relazione alla loro pericolosità, è vietato portare con sé coltelli, taglierini, forbici appuntite e qualsiasi altro oggetto possa essere usato come arma impropria.

12- Gli studenti possono entrare nei laboratori solo se accompagnati da un insegnante.

13- Gli studenti non possono accedere alla sala insegnanti. In casi eccezionali e solo con l'autorizzazione di un insegnante, possono farlo solo se accompagnati da un collaboratore scolastico.

14- E' dovere degli studenti non sporcare i muri dei corridoi, delle aule e degli altri locali della scuola interni e d esterni, conservare puliti i servizi igienici, non scrivere su sedie e banchi, adoperare con la massima cura il materiale e gli strumenti didattici messi a loro disposizione. Eventuali danni o rotture dovute ad incuria saranno risarciti dagli studenti responsabili o da tutta la classe, oppure da tutti gli studenti dell'Istituto (o di una sola sede), in relazione alla tipologia e allo spazio interessato dal danno arrecato. Tutti gli studenti devono mantenere puliti ed ordinati l'aula e i banchi. Chi non rispetterà tale norma sarà tenuto a riordinare, anche trattenendosi oltre il limite delle lezioni. Ogni danno arrecato viene, inoltre, considerato come mancanza disciplinare e sarà oggetto di risarcimento.

15- Si precisa, inoltre, che coloro i quali, in seguito a non ottemperanza delle regole di cui sopra, risultino essere destinatari di sanzioni disciplinari non potranno essere eletti per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale o biennale e, qualora eletti, decadono dall'incarico.

ARTICOLO 11 – USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI INFORMATICI

1- All'interno della scuola, l'uso privato dei telefonini e di altri dispositivi informatici è assolutamente vietato durante le ore di lezione. La violazione di tale obbligo comporta le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo immediato per la prima volta;
- in caso di ripetizione: deposito dello strumento in Presidenza e riconsegna alla fine della mattinata;
- in caso di recidività: deposito dello strumento in Presidenza e successiva consegna ai genitori.

2- E' vietato divulgare e inviare dati personali, senza aver prima acquisito il consenso esplicito degli interessati. È fatto quindi divieto di scattare foto o effettuare registrazioni audio e/o video all'interno dell'Istituzione Scolastica, con il proprio telefono cellulare, altrui o con altri dispositivi. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informazione all'interessato, comporta una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di € 3.000 fino a € 18.000, ovvero in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio e/o di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di € 5.000 fino a € 30.000.

3- La scuola non si assume alcuna responsabilità per furti o smarrimento di oggetti di qualunque natura non direttamente coinvolti nelle attività didattiche.

ARTICOLO 12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

2- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa (e non punitiva) e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

3- I provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento costituiscono una risorsa educativa, finalizzata al ripristino di corretti rapporti di collaborazione fra lo studente e la comunità scolastica. La natura didattica e formativa di essi elimina, pertanto, la colpa commessa e non influisce sulla valutazione del profitto.

4- In attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 249/1998, contenente l'elenco delle principali norme che devono regolamentare la corretta partecipazione degli alunni alla vita della comunità scolastica, sono da considerare mancanze punibili con le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 13:

- a) l'irregolarità della frequenza e alto numero di assenze (consecutive e non consecutive);
- b) l'incostanza e la discontinuità dell'impegno;
- c) le assenze non giustificate;
- d) i comportamenti che turbano il regolare svolgimento dell'attività didattica
- e) l'astensione in massa dalle lezioni;
- f) la scarsa cura dell'ambiente scolastico e del suo decoro;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la sicurezza e l'organizzazione dell'istituto;
- h) l'utilizzo improprio e maldestro delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, configurante un danno al patrimonio dell'istituto;
- i) il mancato rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente scolastico, degli Insegnanti, dei Compagni, del Personale della scuola;
- j) reati.

5- Le eventuali mancanze disciplinari commesse dagli alunni e non presenti fra quelle elencate nel comma precedente, vanno assimilate ad esse sulla base degli elementi che caratterizzano, prefigurando il ricorso ad un ordinario provvedimento disciplinare.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

1- Agli alunni che incorrono nelle mancanze di cui all'articolo precedente saranno irrogate le seguenti sanzioni, di seguito elencate in ordine di gravità:

- a) Richiamo per le mancanze di cui alla lettere a) - b) e d);
- b) Ammonizione scritta sul registro di classe per le mancanze di cui alla lett. c)-e)-f)
- c) Sospensione per un giorno dalle lezioni per ripetute mancanze di cui alla lett. d) e lett. e)
- d) Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a un giorno e non superiore a cinque giorni per le mancanze di cui alla lettera g).
- e) Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a quindici giorni per le mancanze di cui alle lettere e, nel caso di danni a strutture e attrezzature, risarcimento del danno h), i) e j)

2- Il limite superiore della sospensione dalle lezioni può essere superato fino al triplo della sanzione corrispondente (purché non superi i 15 giorni di sospensione dalle lezioni) e comunque fino al permanere della situazione di

pericolo in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia in pericolo per l'incolumità delle persone.

3- Nel caso in cui si renda necessario l'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) la scuola mantiene i rapporti con lo studente colpito dal provvedimento di allontanamento, e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica, attraverso il Coordinatore di classe.

4- Il disposto del precedente comma si applica anche ai casi nei quali il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica è consequenziale alla commissione di un reato.

5- In caso di recidiva per le mancanze di cui alle lettere d), f), g), h), i) dell'art. 16, va inflitta la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa e per gli alunni che frequentano il triennio, in sede di scrutinio finale, non saranno riconosciuti eventuali crediti formativi.

6- In caso di reiterazione, va inflitta la sanzione prevista, nonché una pena pecuniaria proporzionata alla gravità del fatto da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 100,00, oltre al rimborso dei danni arrecati a strutture, suppellettili e cose anche in custodia dell'istituto.

ARTICOLO 13 BIS – ORGANI COMPETENTI

1- Le sanzioni disciplinari sono irrogate:

dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) e dai Professori:

- richiamo
- ammonizione scritta

dal Dirigente scolastico o da un suo delegato:

- sospensione dalle lezioni per un periodo fino al massimo di tre giorni

dal Consiglio di Classe (comprensivo delle componenti genitori e studenti):

- sospensione dalle lezioni per un periodo compreso da quattro fino al massimo di quindici giorni

dal Consiglio di Istituto:

- allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

2- I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato e/o ai genitori.

3- Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver dato all'alunno, nei confronti del quale è promosso il provvedimento disciplinare, la possibilità di addurre eventuali giustificazioni. L'organo giudicante deputato all'irrogazione della sanzione, prima di deliberare in merito alla natura ed alla durata di essa, ha l'obbligo di sentire l'interessato (nel caso di minore, assistito da un genitore) e di accertare se la mancanza rilevata è scaturita da situazioni ed atteggiamenti che avevano il carattere della occasionalità e della fortuità, o se essa, invece, configura atteggiamenti, atti, comportamenti abituali ed improntati allo scarso rispetto dell'istituzione scolastica e di chi la rappresenta.

4- In attesa che si concluda l'attività istruttoria e, comunque, prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il dirigente scolastico, in casi di eccezionale gravità e anche su proposta del Consiglio di classe a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più attività organizzate dalla scuola, dalle attività didattiche o di tirocinio e stage, anche se svolte in strutture esterne all'Istituto.

5- Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica hanno decorrenza dall'11° giorno successivo alla data di notifica della comunicazione ufficiale della sanzione allo studente (nel caso di maggiorenni) o alla famiglia.

6- Tutte le sanzioni disciplinari, irrogate devono essere ampiamente motivate e comunicate tempestivamente agli interessati ed ai genitori.

7- Per le sanzioni che prevedono una sospensione dalle lezioni, l'interessato (lo studente se maggiorenne e i genitori nel caso di minori) potrà chiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide l'organo deputato ad irrogare la sanzione, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.

8- Si prevedono le seguenti sanzioni alternative, da comminare a giudizio dell'organo sanzionante in relazione alla tipologia della mancanza:

- Ripulitura di arredi o locali eventualmente imbrattati
- Servizi per la scuola (controllo cancelli o servizio d'ordine)
- Piccola manutenzione, pulizia delle aule
- Svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

9- Contro le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso. Il ricorso deve pervenire, tramite comunicazione di carattere formale, entro 10 giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, per tramite del Dirigente scolastico, all'Organo di Garanzia interno alla Scuola, regolato nei modi, nei componenti e per i fini disciplinari, dall'art. 14. Alla scadenza dei 10 giorni, la sanzione diventa esecutiva e all'11° giorno va applicata. In caso di ricorso,

l'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica (protocollo della scuola) del ricorso.

ARTICOLO 13 TER – RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

1- Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola. I genitori si assumono l'impegno di rispondere dell'operato dei figli.

2- All'atto dell'iscrizione, i genitori o soggetti equiparati per legge, dovranno sottoscrivere un "patto di corresponsabilità" che preveda anche l'applicazione di una sanzione a carattere pecuniario a carico dei genitori o soggetti equiparati, in caso di violazione ai doveri sanciti dal regolamento d'istituto commesse dai figli.

ARTICOLO 13 QUATER – FONDO ECONOMICO SANZIONI

E' istituito un fondo economico ove confluiranno tutte le sanzioni pecuniarie irrogate agli studenti, con il vincolo economico del loro utilizzo gradatamente solo ed esclusivamente:

- per attività didattico-disciplinari aventi ad oggetto la sensibilizzazione e la prevenzione di fenomeni di violenza o di disinteresse per una convivenza civile;
- per far fronte alle esigenze economiche per viaggi di istruzione a favore degli alunni più meritevoli e bisognosi;
- per ogni altra esigenza economica deliberata dal collegio dei docenti nell'ambito della finalità educativa di piena valorizzazione della persona e rispetto delle regole della comunità scolastica

ARTICOLO 14 – ORGANO DI GARANZIA

1- E' istituita presso l'istituto un Organo di garanzia per il quale si rimanda ad apposito Regolamento che fa parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ARTICOLO 15 - VIGILANZA

1- La responsabilità dell'Istituto nei confronti degli studenti inizia cinque (5) minuti prima dell'inizio delle lezioni e si conclude a conclusione delle attività didattiche. Il personale docente è tenuto ad entrare in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad attendere gli studenti nelle classi. Al suono della seconda campana, ogni Docente deve iniziare l'attività prevista. Ciascun docente è tenuto a prestare vigilanza sugli studenti durante l'attività didattica, accompagnare gli studenti negli spostamenti dall'aula ai laboratori, compresi quelli esterni all'edificio scolastico, per l'espletamento di attività curriculari, extracurriculari e in tutte le circostanze in cui, per un motivo qualsiasi gli venga affidato un gruppo o una classe. Fatta salva la responsabilità del docente della terza ora per la vigilanza

durante l'intervallo, per una più idonea funzionalità, vengono annualmente stabiliti dei turni di sorveglianza degli spazi comuni.

2- In caso di necessità, il docente può affidare temporaneamente la classe ad un collega, momentaneamente libero e disponibile, o ad un collaboratore scolastico. In nessun caso, comunque, la classe deve essere, neppure temporaneamente, lasciata incustodita. Il docente che necessita, per l'espletamento della sua azione educativa, di vocabolario, gesso, carta, o sussidi di qualsiasi genere è tenuto a rivolgersi, di norma, al personale in servizio, evitando di affidare dette mansioni agli studenti, se non in casi eccezionali e in mancanza di personale.

3- Il docente dell'ultima ora vigila affinché l'uscita degli studenti dall'aula avvenga in modo corretto e disciplinato.

4- I collaboratori scolastici contribuiranno alla vigilanza degli studenti durante l'ingresso, l'uscita, l'intervallo, il cambio dell'ora e in qualsiasi altro momento in cui vi siano studenti fuori dall'aula. In caso di ritardo o assenza momentanea del docente, è tenuto altresì a prestare opera di vigilanza nella classe scoperta.

5- In caso di sciopero del personale della scuola, l'Istituto resta comunque aperto anche se non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Anticipatamente, le famiglie vengono avvertite dello sciopero tramite opportuna comunicazione agli studenti.

ARTICOLO 16 – ATTIVITÀ DIDATTICHE FUORI DAGLI EDIFICI SCOLASTICI

1- Le attività didattiche, proposte da uno o più docenti, fuori dagli edifici scolastici (e comunque sempre entro il territorio comunale e/o provinciale) devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico. Il docente interessato presenterà al Dirigente scolastico richiesta formale scritta almeno 15 giorni prima la data proposta per l'uscita. Per favorire una adeguata organizzazione dell'uscita didattica, nel caso in cui, le attività richiedano l'uso di mezzi di trasporto collettivi o il coinvolgimento di altri enti pubblici e/o privati il limite minimo da almeno 15 prima diventa di almeno 20 giorni prima. La richiesta dovrà riportare, nel dettaglio: gli obiettivi didattico-formativi dell'attività proposta, l'esplicitazione degli elementi di coerenza rispetto al POF, l'eventuale inserimento dell'attività nella programmazione annuale del Consiglio di Classe, le modalità di realizzazione dell'attività (giorno, orario di uscita e di rientro previsti, anche se non coincidenti con l'intera giornata scolastica, eventuale trasporto degli studenti che potrà anche prevedere un trasporto autonomo degli allievi, eventuale richiesta di altri accompagnatori, se necessari all'attività e alla sicurezza).

2- In seguito all'autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, il docente proponente dovrà consegnare agli studenti minorenni i moduli di autorizzazione che i genitori dovranno compilare e firmare. Lo stesso docente raccoglierà le autorizzazioni (entro il giorno prima la data prevista per l'uscita) per consegnarle agli atti, presso gli Uffici

di Segreteria preposti alla gestione alunni. Nessun allievo minorenni potrà uscire dagli edifici scolastici senza autorizzazione. Gli allievi minorenni privi di autorizzazione rimarranno a scuola e affidati ad un docente a disposizione, ad altra classe o alla vigilanza dei collaboratori scolastici.

3- I genitori, anche degli alunni maggiorenni, rispondono direttamente di eventuali danni pecuniari arrecati a terzi dai propri figli nel corso di uscite didattiche esterne agli edifici scolastici.

ARTICOLO 17 – USO DEI PUNTI DI RISTORO

1- Gli alunni possono fruire del punto di ristoro interno alle diverse sedi della scuola, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento delle lezioni e/o la loro frequenza.

2- A tale scopo, i rappresentanti di classe, prima dell'inizio delle lezioni, compileranno la lista (messa a disposizione dal responsabile del punto di ristoro stesso) con le ordinazioni degli alunni di ciascuna classe e da essi raccoglieranno il corrispettivo.

3- I punti di ristoro saranno attivi 15 minuti prima dell'intervallo, ma, fino alla campanella di inizio dell'intervallo, lo saranno solo per l'organizzazione della distribuzione delle ordinazioni. E' fatto espresso divieto ai responsabili dei punti di ristoro della vendita di prodotto al di fuori dei minuti destinati all'intervallo.

4- I collaboratori scolastici, entro la fine della 2° ora, raccoglieranno tutti i fogli delle ordinazioni che saranno consegnati al responsabile del punto di ristoro della sede. Al suono della campanella dell'intervallo, un solo studente (a turno) per classe si recherà presso il punto di ristoro e avrà cura di ritirare un sacchetto contenente tutto quanto ordinato dalla classe e consegnare il corrispettivo. Tutte le operazioni dovranno essere svolte celermente in maniera da consentirne un ordinato svolgimento.

5- Salvo gravi motivi, durante lo svolgimento delle lezioni, non è consentita agli alunni né la fruizione del punto di ristoro né dei distributori di alimenti e bevande.

. ARTICOLO 18 – USO DELLE AULE, DEGLI SPAZI COMUNI, DEGLI SPAZI ATTREZZATI E DEI LABORATORI

1- E' severamente vietato a tutti gli studenti sostare negli spazi comuni (corridoi, atrio, spazi esterni, ecc) durante le lezioni, se non accompagnati da uno o più docenti. In quest'ultimo caso, potranno farlo solo per specifiche e particolari esigenze didattiche e/o per momenti propedeutici ad esse.

2- Tutti i danneggiamenti all'edificio, agli arredi, alle attrezzature o a quanto altro di proprietà o assegnato all'Istituto (e alle sue sedi), che siano arrecati dagli studenti, saranno da questi rifusi individualmente, se ne sarà accertata la

responsabilità, oppure collettivamente se questa sarà attribuibile ad una classe, ad un gruppo, agli alunni di una sede o dell'intero istituto.

3- In relazione ai danneggiamenti e ad un uso improprio degli spazi della scuola, saranno applicate saranno applicate sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 5,00 euro a salire, con graduazione in base alla gravità dell'azione

4- Nei laboratori, non appena lo studente prende possesso della propria postazione, è tenuto a controllare il corretto funzionamento delle eventuali attrezzature e a denunciare al docente eventuali problemi o manomissioni; nel caso ciò non accada, verrà ritenuto responsabile in proprio di un eventuale danno e sarà tenuto a risarcirlo.

5- È assolutamente vietato portare e consumare cibi e bevande nei laboratori. I laboratori, durante le attività didattiche, possono essere regolati da apposite norme e orari definiti ed affissi all'ingresso. Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento in vigore nei vari laboratori, soprattutto per ciò che riguarda le norme di sicurezza relative sia all'abbigliamento sia al comportamento.

6- Nelle palestre, gli studenti devono presentarsi con scarpe da ginnastica idonee e pulite per la salvaguardia delle pavimentazioni e dell'igiene. L'attività potrà avere inizio solo alla presenza dell'insegnante.

7- E' fatto divieto utilizzare le palestre senza sorveglianza e al di fuori dell'orario di Scienze motorie, se non espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Le stesse regole valgono per le attività sportive pomeridiane o integrative. Laddove necessario e in presenza di precise esigenze e specificità, i singoli Laboratori, a cura del responsabile direttore di laboratorio, potranno dotarsi di un proprio eventuale Regolamento (anche di funzionamento interno) che potrà, laddove necessario e/o richiesto, integrare il presente articolo, dopo aver seguito le procedure di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 – ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE E GIUSTIFICAZIONI

1- La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

2- Gli studenti maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione. Gli studenti che diventano maggiorenni nel corso dell'anno scolastico non possono autogiustificare retroattivamente assenze compiute durante la minore età.

3- Le richieste di permessi vanno intese solo quali proposte. Il Dirigente scolastico ha facoltà di non concedere permessi nonostante le dichiarazioni delle famiglie o degli studenti stessi maggiorenni.

4- Le giustificazioni, se non conformi alle regole previste dal presente Regolamento, possono anche non essere accettate con motivazione chiaramente

espressa. A tal proposito, si ritiene doveroso il controllo periodico, da parte delle famiglie, del libretto delle giustificazioni.

5- Le assenze vanno giustificati SOLO sull'apposito libretto. Il libretto è personale e viene rilasciato dall'Istituto. La firma delle giustificazioni deve corrispondere ad una di quelle autenticate nel frontespizio. In caso di smarrimento si può richiedere il rilascio del duplicato che potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo.

6- In caso di mancata giustificazione il primo giorno di rientro, lo studente minorenni o maggiorenne viene ammesso in classe dal docente. Il docente della prima ora annoterà sul registro di classe la mancanza della giustificazione. Stessa cosa avverrà anche per il secondo giorno, mentre per il terzo giorno di mancata giustificazione, se maggiorenne e capace di agire, lo studente dovrà uscire dall'edificio scolastico; se minorenni o incapace di agire sarà trattenuto all'interno dell'edificio scolastico, mentre il personale di segreteria provvederà ad informare la famiglia della non ammissione a scuola del figlio in quanto privo di giustificazione da tre giorni.

7- Le giustificazioni per assenze oltre cinque giorni continuativi dovranno essere accompagnate da un certificato medico attestante l'assenza di patologie non compatibili con la frequenza scolastica.

8- Il docente della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente scolastico, in via permanente, a giustificare il ritardo dovuto ai mezzi pubblici di trasporto, annotando l'ora di entrata sul registro. Tale ritardo non dovrà essere giustificato.

9- In caso di ritardo rispetto alla prima ora di lezione, non dovuto ai mezzi pubblici di trasporto, lo studente attende l'inizio della seconda ora di lezione nell'atrio dell'istituto, sotto vigilanza del personale ausiliario. In tal caso l'Insegnante ammette l'alunno alle lezioni solo se munito di apposito tagliandino rilasciato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Ogni studente può usufruire di un massimo di 3 (tre) giustificazioni di ritardo a quadrimestre, oltre le quali lo studente dovrà uscire dalla scuola se maggiorenne; se minorenni sarà trattenuto all'interno dell'edificio scolastico, mentre il personale di Segreteria avviserà i genitori della mancata ammissione del figlio.

10- In via ordinaria, il permesso di uscita anticipata viene rilasciato solo per l'ultima ora di lezione e solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. La richiesta motivata deve essere scritta dal genitore o dallo studente se maggiorenne e presentata in Presidenza. Non sono prese in considerazione richieste telefoniche. Solo in casi eccezionali e solo per i pendolari, verranno prese in considerazione richieste (non più di 2 per studente in tutto l'anno scolastico) pervenute via fax, chiaramente leggibili, debitamente compilate e firmate dai genitori. Gli studenti minorenni possono uscire dall'Istituto solo se accompagnati da un genitore o da un suo legale rappresentante (con delega precedentemente consegnata alla scuola purché in rispetto delle normative vigenti). In ogni caso, le uscite anticipate dalle

lezioni sono concesse solo eccezionalmente, per gravi motivi documentati o documentabili, a discrezione della Presidenza. In ogni caso, le uscite saranno autorizzate solo previa compilazione e sottoscrizione da parte dei genitori dell'apposito modulo da ritirare presso gli Uffici di segreteria. In circostanze eccezionali, malesseri o simili, la Presidenza può autorizzare l'uscita dall'Istituto con accompagnamento e avvertimento telefonico della famiglia.

11- Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, il Dirigente scolastico può concedere permessi occasionali o permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, previa richiesta scritta del genitore. I nominativi degli studenti con permessi permanenti saranno indicati in appositi elenchi affissi nelle bacheche di classe e firmati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

12- Le uscite anticipate per motivi sportivi saranno concesse su richiesta dei genitori e dietro presentazione del calendario degli impegni da parte delle società.

13- Le ore di assenza maturate per ingressi in ritardo e/o uscite anticipate, ad eccezione di quelle per motivi rientranti fra le deroghe di cui sopra (che in ogni caso sono soggette al vaglio del Consiglio di Classe), sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

14- L'astensione collettiva dalle lezioni è di norma considerata assenza non giustificata.

ARTICOLO 20 – VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 122/09, "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

1- Le assenze che, per numero, possono mettere a rischio la validità dell'anno scolastico dovranno essere giustificate solo con il supporto di valida, chiara e specifica documentazione che dovrà comunque passare al vaglio del Consiglio di Classe che si riserva la possibilità di non accogliere tali giustificazioni, soprattutto nel caso in cui l'alto numero di assenze ad essere relative, e malgrado le deroghe di seguito indicate, pregiudica la valutazione dello studente.

L'articolo 14, comma 7, del DPR 122/09 prevede, infatti, *"motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è, tuttavia, prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

2- Il Collegio dei docenti stabilisce che tale deroga è prevista per i seguenti casi eccezionali:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati, possibilmente da strutture pubbliche o ad esse equiparate dalla normativa vigente;

- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

3- I genitori (gli studenti, se maggiorenni), laddove possibile, devono comunicare tempestivamente e preventivamente alla scuola assenze programmate (ad esempio: terapie calendarizzate e protratte nel tempo, partecipazione ad attività agonistiche sportive, ecc.) di cui alle deroghe sopra elencate, fermo restando l'obbligo di giustificare posteriormente le assenze stesse con valida documentazione.

4- Prima degli scrutini finali, gli Uffici di Segreteria consegneranno le ore complessive di assenza di ogni alunno (giornate intere + ore per entrata posticipata e/o uscita anticipata) da computare ai fini della validità dell'anno scolastico. A tale scopo, lo Staff di Presidenza, già all'inizio dell'anno, definirà il "monte ore annuale personalizzato" per ogni percorso di studi.

ARTICOLO 21 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1- L'IIS "S. Calvino – G.B. Amico" considera il rapporto fra scuola e famiglie come il principale strumento per la diffusione delle informazioni in ordine al servizio offerto. Pertanto, garantisce la comunicazione costante con le famiglie in ordine al profitto, al comportamento e alle assenze degli alunni attraverso il registro elettronico.

2- A ciò si aggiungono altre modalità di comunicazione:

- incontri scuola-famiglia in orario pomeridiano rispettivamente nei mesi di dicembre ed aprile;
- ricevimento dei singoli docenti (ma solo su appuntamento da richiedere sul registro elettronico e solo nella giornata e nell'ora – settimanali - di disponibilità indicate nell'elenco dell'orario di ricevimento pubblicato all'Albo dell'Istituto, nelle varie sedi e sul sito web della scuola) durante tutto il corso dell'anno scolastico. Tale tipologia di ricevimento viene sospeso a partire dal mese di maggio e fino alla fine delle attività didattiche.
- momenti di confronto straordinario su questioni specifiche.

Il registro elettronico consente agli alunni e alle loro famiglie un controllo quotidiano, rapido e immediato della situazione di profitto e comportamentale degli studenti.

Esso infatti contiene:

- le assenze, i ritardi, le uscite anticipate degli alunni
- i voti (scritti, orali, grafici, pratici)
- gli argomenti delle lezioni
- le ore di insegnamento effettivamente erogate
- le valutazioni
- il Piano di lavoro
- l'orario di ricevimento antimeridiano (su appuntamento) degli insegnanti
- le comunicazioni varie

3- La partecipazione fattiva dei genitori e degli alunni/e alla vita dell'Istituto, viene concordato anche attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità (nello specifico, si rimanda al successivo articolo del presente Regolamento) con il quale si stabilisce un rapporto di collaborazione reciproca tra docenti, famiglie e studenti. Tale documento viene sottoscritto dai genitori all'atto dell'iscrizione.

4- I genitori, prima dell'iscrizione del figlio, possono accedere a tutte le informazioni relative alla Carta dei Servizi, al Piano dell'Offerta Formativa (POF), al Regolamento d'Istituto, all'orario delle attività didattiche e dei vari programmi delle discipline in modo che possano operare una scelta consapevole.

5- I genitori sono tenuti a comunicare in segreteria l'eventuale cambiamento del domicilio, indicato sulla scheda personale, e/o del recapito telefonico.

6- I genitori possono partecipare, attraverso i propri rappresentanti, alla programmazione e alla pianificazione delle attività della scuola.

7- I genitori controllano le assenze dei figli visionando periodicamente il loro libretto personale e sono tenuti ad informare la scuola all'insorgere di particolari situazioni.

8- I genitori possono avere colloqui periodici con i docenti nei periodi e negli orari stabiliti. Il Coordinatore, come portavoce del Consiglio di Classe, può richiedere colloqui alle famiglie.

9- Il Collegio dei Docenti, nell'ambito della programmazione annuale, può prevedere almeno due ricevimenti generali pomeridiani dei genitori.

10- I genitori hanno diritto ad avere tutte le informazioni riguardanti l'andamento didattico e disciplinare del figlio e, in copia, tutta la documentazione relativa.

11- I genitori degli alunni minorenni devono ritirare il libretto delle assenze entro i primi 10 giorni di scuola, e sono tenuti a controllare sistematicamente e firmare le comunicazioni che pervengono dalla scuola.

12- Le comunicazioni, che a parere del Dirigente scolastico, o degli Organi collegiali, siano di rilevante importanza, saranno inviate per iscritto ai genitori tramite i figli che provvederanno a restituire tempestivamente, al Coordinatore del

Consiglio di Classe, il tagliando di “presa visione” debitamente firmato. Le altre comunicazioni alle famiglie avverranno tramite gli studenti con circolare interna.

13- Le comunicazioni a carattere generale verranno affisse anche all’Albo dell’Istituto e pubblicate sul sito web della scuola. Le famiglie degli studenti saranno tempestivamente avvertite o convocate, per iscritto o telefonicamente, in caso di comportamento disdicevole o di profitto particolarmente negativo, nonché nei casi di assenze e ritardi frequenti, per chiarirne le cause.

14- In sede di scrutinio del primo quadrimestre, in presenza di insufficienze, viene compilata oltre alla pagella, una lettera informativa per le famiglie, sulle carenze rilevate dal Consiglio di Classe, con eventuali indicazioni per le modalità di recupero. Le famiglie dovranno firmare pagella e lettera e riconsegnarle entro 8 giorni all’Istituto.

15- In sede di scrutinio del secondo quadrimestre, per gli alunni con sospensione di giudizio, vengono redatte dal Consiglio di Classe oltre alle pagelle, lettere informative sulle discipline con debito da saldare, recanti precisazioni sull’entità delle carenze rilevate, nonché le attività di recupero eventualmente previste, per sostenere le prove di saldo del debito. Gli alunni che non si presenteranno a sostenere le prove di saldo del debito, non saranno ammessi alla classe successiva. I genitori degli studenti che risulteranno non ammessi a frequentare la classe successiva, saranno tempestivamente informati tramite comunicazione scritta.

16- I risultati delle valutazioni finali per tutti gli studenti saranno esposti all’Albo dell’Istituto e nelle sedi dei tre istituti scolastici.

ARTICOLO 22 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1- Il Patto di corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola:

- per promuovere una comune azione educativa;
- per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di socializzazione;
- per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione;
- per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna componente.

2- I criteri generali fissati per elaborare il Patto educativo di corresponsabilità sono i seguenti:

3- La scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole all'accoglienza degli alunni;
- l'integrazione e l'inclusione;
- un servizio educativo didattico di qualità;
- le offerte formative aggiuntive o integrative;
- le iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
- informazioni ai genitori ed alunni sulla documentazione scolastica;
- un ambiente in regola con le vigenti norme di sicurezza;
- a considerare i genitori interlocutori del processo educativo – formativo;
- la realizzazione di un clima aperto al dialogo e al confronto.

4- I docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a:

- rispettare il Codice Disciplinare del Personale;
- impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
- fornire interventi didattici ed educativi qualificati svolti in ambiente educativo sereno e rassicurante che gratifichi il processo di formazione di ciascuno;
- attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno;
- incoraggiare l'ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze;
- avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte;
- favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni;
- far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, gli apprendimenti;
- assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy;
- educare al rispetto dell'identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e religiose.

5- L'alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, si impegna a:

- rispettare il Regolamento d'Istituto prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A un atteggiamento rispettoso sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale;
- osservare scrupolosamente l'orario scolastico;
- frequentare con puntualità e regolarità le lezioni;

- usare abbigliamento e modalità espressive idonee all'ambiente educativo;
- evitare di portare a scuola oggetti che possono costituire pericolo o sostanze dannose per la salute;
- rispettare l'arredo scolastico e, durante le uscite didattiche e le visite guidate e i viaggi d'istruzione, i mezzi di trasporto e i luoghi visitati;
- rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;
- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui sia in ambiente scolastico che extra-scolastico;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola;
- applicarsi con puntualità nei compiti e nello studio;
- far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi stabiliti;
- non usare il cellulare durante le lezioni.

6- I **genitori**, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:

- impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
- informare i docenti su eventuali problemi che potrebbero ostacolare il processo di apprendimento;
- comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni particolari;
- partecipare con regolarità agli incontri organizzati dalla scuola;
- controllare quotidianamente il diario scolastico ed essere solleciti nella restituzione delle comunicazioni scuola-famiglia debitamente firmate;
- giustificare puntualmente assenze e ritardi;
- controllare l'esecuzione dei compiti;
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi e materiale didattico mediante il risarcimento del danno;
- curare igiene e abbigliamento dell'alunno;
- responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all'interno del Regolamento d'Istituto;
- parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con l'azione dei docenti.
- Controllare periodicamente il registro on-line e il sito della scuola.

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEE DI ISTITUTO

1- L'Assemblea viene richiesta dai rappresentanti d'Istituto, dalla maggioranza del Comitato studentesco o dal 10 per cento degli studenti dell'Istituto. La richiesta va inviata per iscritto al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, comunicando contestualmente l'ordine del giorno della stessa.

2- Il Dirigente scolastico autorizza l'Assemblea dandone comunicazione scritta alle famiglie tramite circolare.

3- È consentita un'Assemblea al mese (ognuna nei limiti delle ore di lezione di una giornata); altra Assemblea mensile può svolgersi solamente in orario extra scolastico e subordinatamente alla disponibilità dei locali.

4- Non è consentita l'Assemblea d'Istituto negli ultimi trenta giorni di lezione.

5- All'Assemblea di Istituto (per un numero non superiore a 4) possono essere invitati esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Nell'eventualità che l'invito di esperti comporti oneri finanziari da parte dell'Istituto, la specifica richiesta va presentata al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 30 giorni e la partecipazione di tali esperti potrà essere autorizzata solo dal Consiglio d'Istituto.

6- L'Assemblea d'Istituto si svolge con la partecipazione attiva di tutti gli studenti. L'Assemblea d'Istituto è lo spazio gestito esclusivamente dagli studenti al fine di raggiungere decisioni di comune interesse nella scuola. Durante lo svolgimento dell'Assemblea d'Istituto, è consentito agli insegnanti di assistere senza partecipare. Questi potranno partecipare solo se ne è richiesto l'intervento dal Presidente dall'Assemblea.

7- Il Presidente garantisce il regolare svolgimento dell'Assemblea e può interromperla dopo trenta minuti dall'inizio della stessa nel caso in cui gli studenti non ne permettano il normale svolgimento. In tal caso gli studenti rientreranno nelle classi per proseguire le lezioni. Il Presidente può allontanare dall'Assemblea gli studenti che non ne permettano il regolare svolgimento. Tali studenti rimarranno all'esterno dell'Assemblea sotto la sorveglianza degli insegnanti.

8- Il Presidente nomina un segretario che ha il dovere di stendere il verbale attenendosi a quanto deciso in Assemblea. Il verbale dovrà essere consegnato al Dirigente scolastico o a un suo delegato che avrà cura di conservarlo agli atti. La mancata stesura del verbale potrebbe essere motivo di sospensione della concessione di una successiva Assemblea di Istituto.

9- Il Dirigente scolastico o suo delegato ha il potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

10- Gli studenti devono rispettare i luoghi riservati all'Assemblea d'Istituto impegnandosi a non danneggiare o sporcare le strutture.

11- L'Assemblea degli studenti può avanzare proposta di modifica del presente articolo al Consiglio di Istituto, tramite richiesta scritta e ampiamente motivata. La richiesta dovrà riportare, nel dettaglio, le modifiche richieste e contenere il nuovo testo e le sue motivazioni.

ARTICOLO 24 – ASSEMBLEE DI CLASSE

1- Può riunirsi una volta al mese nel limite massimo di due ore di lezione di una giornata e una volta al mese in orario extra scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

2- Non può essere richiesta (per due volte) per lo stesso giorno della settimana, né nel mese conclusivo delle lezioni. Viene convocata dai rappresentanti di classe o dal 10 per cento degli studenti (frequentanti) della classe stessa, tramite richiesta scritta da inviare al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data richiesta. La richiesta deve riportare l'Ordine del giorno.

3- Il suo regolare svolgimento è assicurato dai rappresentanti che a turno fungeranno da Presidente e da Segretario; quest'ultimo dovrà redigere il verbale che, dopo la lettura alla classe e l'approvazione (all'unanimità o a maggioranza), sarà consegnato al Dirigente scolastico o suo delegato (entro e non oltre il giorno dopo dell'Assemblea) che avrà cura di conservarlo agli atti.

4- La mancata consegna del verbale può pregiudicare la concessione della successiva richiesta di Assemblea di classe.

5- Il docente in orario vigilerà sul regolare svolgimento dell'assemblea ed è autorizzato allo scioglimento dell'Assemblea nel caso in cui non dovesse essere rispettato l'Ordine del giorno o l'ordinato svolgimento dell'Assemblea stessa.

6- A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminariato e per lavori di gruppo.

ARTICOLO 25 – COMITATO STUDENTESCO

1- I rappresentanti di tutte le classi delle sedi dell'Istituto e i rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto costituiscono il "Comitato Studentesco d'Istituto".

2- Nella prima riunione il comitato elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. La nomina spetta a chi otterrà il maggior numero di voti dei presenti.

3- I rappresentanti di classe dei singoli istituti che compongono l'Istituto d'Istruzione Superiore "S.Calvino-G.B.Amico", appena eletti, nominano, al loro interno, un Presidente dell'Assemblea di Sede.

4- Il Comitato Studentesco si pone l'obiettivo di promuovere "lo star bene a scuola", attraverso iniziative che abbiano attinenza con la finalità del P.O.F. e abbiano una ricaduta formativa all'interno della scuola, al fine di ottenerne una adeguata valorizzazione nelle realtà socio culturale nella quale sorge l'Istituto.

5- Il Comitato degli studenti si riunisce, in orario extra scolastico, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

6- Le riunioni del comitato sono valide qualora sia presente almeno il 50 per cento più 1 dei componenti.

7- Le proposte del Comitato Studentesco si intendono approvate se raggiungono almeno il 50 per cento più 1 dei voti dei componenti presenti.

8- Al fine della trasparenza ogni seduta sarà verbalizzata a cura del segretario. La riunione del Comitato Studentesco è presieduta dal Presidente, in sua assenza del Vice Presidente; in assenza di entrambi questa non potrà aver luogo.

9- In caso di necessità e per specifiche motivazioni relative all'organizzazione di attività didattiche specifiche e/o tutte le volte che il Dirigente scolastico, o un suo delegato, ne ravvisi l'opportunità, il Comitato studentesco (di Istituto o di Sede) può essere convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

ARTICOLO 26 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

1- I genitori possono chiedere di riunirsi in Assemblea (di classe, di singolo istituto e dell'intero istituto), previa richiesta da inviare al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima rispetto alla data in cui dovrà svolgersi l'assemblea, possono riunirsi nei locali della scuola. Ovviamente, la richiesta dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico. La scuola, nei limiti delle proprie risorse, è tenuta ad offrire informazioni, consulenza, strutture e locali per consentire le attività dei genitori.

2- I genitori sono rappresentati anche da un Comitato dei genitori, costituito da tutti i rappresentanti di classe dei genitori. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, l'orario e la data di svolgimento di ciascuna di esse dovrà essere concordata con il Dirigente scolastico o con un suo delegato. L'Assemblea dei genitori di Istituto può essere convocata su richiesta o della maggioranza dei componenti del Comitato dei genitori (formato da tutti i rappresentanti di classe dei genitori) o da almeno 200 genitori.

3- Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva, autorizza l'Assemblea che, in ogni caso, dovrà svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni.

ARTICOLO 26 BIS – VIAGGI DI ISTRUZIONE-SCAMBI CULTURALI

tipologia viaggi

1.1 - Viaggi di integrazione culturale: Hanno lo scopo di promuovere una migliore conoscenza paesaggistica, monumentale, culturale e folcloristica di un paese;

1.2 – Viaggi di integrazione tecnico-professionale: Nel rispetto dei programmi di insegnamento e in vista di un'efficace integrazione scuola- mondo del lavoro, si prefigurano visite in Italia e all'estero, in aziende e unità produttive, per avere un contatto con la realtà economica sempre attinente all'indirizzo di studio;

1.3 - Visite guidate: Per visite guidate si intendono quelle visite (a mostre, monumenti, gallerie, località storiche, artistiche, parchi naturali, aziende ed Enti Pubblici) che si esauriscono entro l'arco di tempo massimo di un giorno anche quando esse sono effettuate in un Comune diverso da quello in cui ha sede l'Istituto e con divieto di viaggiare in orario notturno;

1.4- Viaggi connessi ad attività sportive: Vi rientrano i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita e attività sportive, intese sia come attività sportive alternative quali escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola sia quelle connesse a sole manifestazioni sportive;

1.5 - Viaggi all'estero: I viaggi d'istruzione, di integrazione culturale e tecnico-professionale possono essere effettuati anche all'estero;

1.6 - Scambi culturali: Si tratta di viaggi di gemellaggio con altre scuole e istituti italiani o esteri al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.

Durata dei viaggi

2.1 - La durata è disposta dagli organi collegiali preposti:

- gg.1 per visite guidate;

- fino a gg. 4 per viaggi di integrazione culturale e tecnico professionale;

- non più di una settimana, compresi i festivi, per i viaggi all'estero. I viaggi all'estero finanziati con fondi PON, ecc, avranno, comunque, la durata prevista dallo specifico progetto.

2.2 - Il limite previsto può essere superato, in presenza di specifici progetti, organicamente inseriti nella programmazione didattica;

2.3 – Escludere le visite e viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di lezione, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, rivolta al completamento dei programmi di studio. Per le classi V il viaggio d'istruzione si deve completare possibilmente entro la fine di aprile.

Partecipanti

3.1 - Per rendere efficace l'esperienza didattica, la partecipazione ai viaggi d'istruzione deve essere di norma del 50%+1 del numero complessivo degli alunni per classe, salvo si tratti di viaggi specifici per i quali gli Organi collegiali prevedano

altri parametri di partecipazione (ad esempio, PON, Alternanza Scuola-Lavoro, ecc.).

3.2 - Per i viaggi d'istruzione per cui non sono previsti specifici finanziamenti, tutte le spese sono a completo carico dei partecipanti.

3.3 - Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti delle quinte classi, i coordinatori di ogni classe, dopo un'indagine discreta, possono segnalare alla Commissione eventuali allievi cui gravi motivi economici impediscono la partecipazione al viaggio.

Gli accompagnatori

4.1 - Gli accompagnatori devono essere docenti appartenenti al consiglio di classe degli alunni partecipanti al viaggio d'istruzione o che hanno preso parte alla programmazione del viaggio.

4.2 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il dirigente scolastico, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti e dalle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe, individua i docenti, tenendo conto anche della loro effettiva disponibilità.

4.3 - Il numero degli accompagnatori è stabilito in ragione di almeno uno ogni 15 alunni. In via ordinaria, non possono essere effettuati viaggi se non in presenza di almeno 2 accompagnatori.

4.4 - Per i viaggi all'estero, uno degli accompagnatori deve avere un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare.

4.5 - In presenza di allievo disabile che necessita di sostegno continuo, ai docenti accompagnatori si aggiunge un docente di sostegno .

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI FUMO

In ottemperanza della Legge 3/03 e del Decreto Legge n. 104/13 è fatto assoluto divieto di fumare all'interno del perimetro dell'edificio scolastico, ivi compresi i locali all'aperto e le pertinenze. Negli spazi chiusi è vietato fumare anche la sigaretta elettronica.

ARTICOLO 28 – BULLISMO E CYBERBULLISMO

Allo scopo di prevenire comportamenti di Bullismo e Cyberbullismo, il **Dirigente scolastico** coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno tutte le componenti della comunità scolastica e favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso gli organi collegiali.

La Funzione Strumentale AREA 3 è referente per il bullismo e cyberbullismo. Il **referente per il bullismo e cyberbullismo** promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso la

promozione di progetti anche in collaborazione con enti esterni; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.

Il Collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo anche in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; elabora azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, perchè acquisiscano le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

I Consigli di classe pianificano attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; attuano azioni volte al rafforzamento di concetti legati alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I genitori partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; si informano sulle azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; si informano sulle sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli studenti, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, non possono acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensive;
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

- invio di messaggi, attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ogni altro comportamento previsto dalla Legge n. 71/2017

La segnalazione di un presunto atto di Bullismo o Cyberbullismo va fatta al Dirigente Scolastico, o a un suo collaboratore. Il Dirigente dovrà valutare se tale comportamento si configura come reato. In tal caso, dovrà tempestivamente segnalarlo alle autorità competenti.

I comportamenti di bullismo e cyberbullismo, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi sanzionate sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento all'art. 13 lettere d) ed e), in relazione alla gravità del comportamento o alla reiterazione dello stesso.

ARTICOLO 29 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori corredata da specifica autorizzazione medica che dovrà chiaramente indicare i punti sotto riportati.

- assoluta necessità di somministrazione in orario scolastico;
- non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
- nome commerciale del farmaco;
- dose da somministrare e modalità di somministrazione;
- modalità di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.
- effetti collaterali
- indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
- capacità o meno dell'alunno ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco.

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia con allegata l'autorizzazione rilasciata dai Medici secondo le sopraindicate informazioni, valutata la fattibilità organizzativa, acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci. Se necessario, organizza un incontro con i genitori e il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto l'autorizzazione per definire un Piano Individuale di Intervento.

ARTICOLO 30 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli della Carta dei Servizi della Scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

ARTICOLO 31 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1- Eventuali proposte di modifiche di uno o più punti del presente Regolamento possono essere presentate al Consiglio d'Istituto da chiunque svolga una funzione in Istituto e dagli Organi collegiali.

2- La richiesta dovrà contenere, nel dettaglio, il nuovo testo e le sue motivazioni.

3- Il Consiglio d'Istituto può approvare (qualora necessario, previo parere non vincolante del Collegio dei docenti se la richiesta di modifica non riguarda le competenze dell'Organo) la modifica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.